

SOCIETÀ NON RESIDENTI: RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE SVOLTO IN ITALIA

Risposta Agenzia Entrate interpello n. 297/2021

- ✓ Le società non residenti nel territorio dello Stato rientrano tra i soggetti qualificabili come sostituti d'imposta in caso di corresponsione di redditi di lavoro dipendente svolto in Italia da soggetti ivi fiscalmente residenti.
- ✓ Tuttavia le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d'imposta limitatamente ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione (o base fissa) in Italia.
- ✓ Pertanto, in assenza di una stabile organizzazione, le società non residenti risultano oggettivamente escluse in ragione della delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato e, non rivestendo il ruolo di sostituti d'imposta, non sono tenute ad operare le ritenute sui corrispettivi erogati.
- ✓ Peraltro, qualora la società non residente si avvalga della facoltà di operare le ritenute alla fonte, sarà tenuta all'adempimento degli altri obblighi (di natura formale e sostanziale) che ne conseguono.

